

Il Decreto Legge 8.2.2007 n. 8 (Decreto Amato) convertito nella Legge 4.4.2007

n. 41

Occorre premettere che il Parlamento ha approvato la Legge di conversione del D.L. n. 8/2007, introducendo non poche e rilevanti modifiche, alcune delle quali considerate dagli stessi parlamentari come suscettibili di futuri interventi legislativi.

Non è, però, inopportuno dare uno sguardo d'insieme alla struttura del "Decreto Amato" ed alla sua filosofia ispiratrice, in buona parte conservata dalla Legge definitiva.

In sintesi, la ratio dell'intervento legislativo appare quella di coniugare, in modo deciso e chiaro, le ragioni della prevenzione con le necessità della repressione, con un approccio globale al problema suscettibile di coinvolgere ogni sua componente, umana e strutturale.

A tal fine, la prima norma (art.1) è dedicata alle "Misure di sicurezza degli impianti sportivi", quasi a voler sovrapporre alla necessaria ammissione di inadeguatezza dei precedenti atteggiamenti una decisa svolta operativa.

Così, è stabilito il principio (opposto, rispetto alla prassi delle mille proroghe) secondo il quale, fino al momento della "attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi" necessari ai fini della sicurezza degli impianti (già previsti dalla Legge 22.4.2003 n. 88) le partite di calcio "negli stadi non a norma sono svolte in assenza di pubblico" (il D.L. recitava: "a porte chiuse").

Dunque, il passaggio dalla deroga come regola, alla chiusura come ordinaria determinazione, appare in tutta la sua forza ed evidenza.

Non a caso, in ossequio alla eccezione riservata agli abbonati per quelle società che si siano dotate almeno di alcuni essenziali strumenti di sicurezza (tornelli ed aree di pre-selezione), si è verificato il miracoloso evento di opere realizzate nello spazio di pochi giorni, laddove non erano bastati nel passato mesi ed anni.

Addirittura, al fine di facilitare la messa in sicurezza degli stadi, l'art. 10 del D.L. consente alle stesse società di provvedervi ed impone alla Pubblica Amministrazione competente di rilasciare le autorizzazioni necessarie entro il termine brevissimo di 48 ore dalla proposizione della correlativa istanza (con una ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancata risposta).

Nel passaggio ad uno dei rami del Parlamento, la legge di conversione, nel testo allora in fase di approvazione, poneva le spese di tali interventi a carico dei clubs calcistici, mentre la stesura che ha ottenuto, non senza polemiche, l'approvazione definitiva ha ribadito la sola **facoltà** delle società di calcio di provvedervi ("possono provvedere"), peraltro saggiamente prevedendo che ciò avvenga "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il tema è scottante e, a mio parere, è stato affrontato con estrema benevolenza proprio a favore di quei clubs che, nel tempo, hanno dimostrato ben scarso interesse ad investire nelle strutture e nella sicurezza, dilapidando invece i loro patrimoni in folli spese sul mercato e negli ingaggi dei loro

calciatori.

Né si vede come, in assenza di un obbligo di attivazione a carico della società calcistiche, possano provvedere all'adeguamento degli impianti gli enti pubblici territoriali che ne sono proprietari, soprattutto in tempi di restrizione delle risorse e pur di fronte all'urgenza di intervenire.

Se, in materia, non sopraggiungeranno le preannunziate modifiche al testo della legge, potremmo ben considerare questa un'occasione persa sul fronte della sicurezza ed una ennesima vittoria della potente lobby della società professionistiche.

Comunque importante, ai fini della prevenzione, è il divieto imposto dal secondo comma dell'art.1 alle società ospitanti di porre in vendita o cedere direttamente o indirettamente alla società ospitata i biglietti o titoli di accesso allo stadio (acquistabili dalle persone fisiche e giuridiche in numero non superiore a 4 per ciascuna di esse, previa esibizione dei documenti di identità che, poi, dovranno essere nuovamente esibiti al momento del controllo effettuato all'ingresso dell'impianto).

Tale divieto è sanzionato con una forte sanzione amministrativa, assai più elevata (da 40.000 a 200.000,00 Euro) in caso di trasgressione mediante la vendita o la distribuzione dei biglietti a persone condannate per reati commessi in occasione o a causa di partite (art. 9 D.L.).

Sul fronte di quella che potremmo ben definire repressione preventiva, deve innanzitutto porsi in evidenza quanto previsto dall'art. 2 del D.L., laddove consente l'adozione del c.d. D.A.S.P.O. anche nei confronti "di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse". Si tratta, palesemente, di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi soggetti che l'autorità di polizia, in forza delle informazioni in proprio possesso, ragionevolmente presume che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza.

Sarebbe stato, però, auspicabile in sede di conversione, pur mantenendo integro il fine ultimo perseguito, che la norma venisse dotata di connotati più puntuali e meno generici: è, infatti, possibile che i legali degli ultras, fatti oggetto del divieto di recarsi allo stadio, abbiano a proporre ricorsi per eccepire l'illegittimità della disposizione di legge innanzi alla Corte Costituzionale (come la storia delle misure di prevenzione, nel passato, ha spesso insegnato).

Tale preoccupazione è dettata anche dal fatto che il D.L. ha elevato la durata minima del divieto (ora portata a 3 mesi, ferma restando la durata massima di 3 anni), nonché delle sanzioni previste per la sua contravvenzione (ora indicate nella reclusione da 1 a 5 anni), mentre è ora imposto al Giudice, nel caso di condanna per quest'ultimo reato, di disporre il divieto di frequenza degli stadi da un minimo di 2 anni ad un massimo di 8 anni, con sentenza immediatamente esecutiva sul punto.

La legge di conversione prevede, inoltre, l'estensione del divieto ai minorenni che abbiano ormai compiuto il 14° anno di età.

Inoltre, il D.A.S.P.O. è ora consentito anche nei confronti di chi trasgredisce al regolamento d'uso degli impianti (vale a dire, alle disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi, ivi compreso l'acquisto e il possesso di un regolare tagliando), con una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

Ancora nell'ottica di una repressione preventiva, se da un lato è stato favorito l'utilizzo di addetti al controllo ed alla sicurezza (i c.d. stewards) da parte delle società, d'altro canto è stata prevista una sanzione amministrativa da 20.000,00 a 100.000,00 Euro per quei clubs che abbiano dato l'incarico in questione a "persone prive dei requisiti morali" indicati dall'art. 11 del TULPS.

Con una nuova norma (art. 2ter) la legge di conversione ha previsto l'adozione, con Decreto del Ministro dell'Interno, delle disposizioni attinenti proprio "i requisiti, le modalità di selezione e la formazione" degli stewards, nonché l'obbligo per le società di calcio di comunicarne i nominativi al Prefetto, al fine dei necessari controlli. E' fatto, altresì, divieto alle società sportive di sovvenzionare e facilitare con qualsivoglia modalità (quindi, anche mediante erogazione di biglietti gratuiti o a prezzo ridotto o di titoli di viaggio) sia i soggetti destinatari del D.A.S.P.O. o condannati per reati commessi in occasione o a causa di ogni tipo di manifestazione sportiva, sia le associazioni di tifosi comunque denominate.

A tal fine, le Questure potranno consentire alle società sportive una verifica attinente i nominativi da queste ultime regolarmente comunicati.

L'art.11 bis introdotto ex novo dalla legge di conversione, poi, ha imposto al Ministro per le politiche giovanili la predisposizione di un programma di iniziative nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, finanziato anche dalle sanzioni pecuniarie irrogate per la violazione della legge n. 401 del 1989 (istitutiva del DASPO).

Infine, l'art.6 del D.L. consente l'applicabilità delle misure di prevenzione generalmente previste dalla legge (da ultimo, dalla Legge 31.5.1965 n. 575) anche alle "persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza" delle quali si discute, con possibilità di applicazione della misura della confisca dei beni che possano essere destinati a tale fine (cioè, ad agevolare le attività violente), con il possibile loro sequestro durante le operazioni preventive di polizia, suscettibile di successiva convalida nei modi di legge.

Il cerchio repressivo, in senso stretto, ha trovato la propria quadratura nell'insieme di disposizioni che hanno introdotto nuove ipotesi di reato e/o aggravato sensibilmente le pene per quelle esistenti. L'art. 3 del D.L. punisce il lancio o l'uso di oggetti idonei ad a creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere) con

la reclusione da uno a quattro anni, con aumento di pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un ritardo rilevante dell'inizio della partita ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione.

La stessa norma punisce il semplice possesso di tali oggetti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Va sottolineato:

- che i reati di lancio, uso e possesso di oggetti pericolosi si intendono consumati non solo nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche “in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi”;
- che, oltre che all'ampliamento notevole della componente logistica, il D.L. ha ampliato altrettanto notevolmente la sua dimensione temporale, considerando come punibili “i fatti verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva”(la legge di conversione ha integrato tale previsione imponendo la non agevolmente dimostrabile “condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa”).

Dunque, al di là di quanto sarà detto in relazione alla possibilità di arresto delle persone, è lo stesso reato che può essere configurato come realizzabile in un contesto di tempi e di luoghi ampiamente dilatato, fino ad integrare la punibilità di fatti che siano commessi, a titolo di mero esempio, nelle piazzole degli autogrill (“luoghi...interessati alla sosta...di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni”) fino a 24 ore prima o dopo la partita.

Per di più, oltre che estesa anche alla violazione del D.A.S.P.O. nelle sue varie ipotesi, la facoltà di arresto è ora consentita “entro quarantotto ore” dal fatto (c.d.flagranza differita), così da consentire una efficace utilizzazione degli strumenti di accertamento e di indagine offerti anche dalle nuove disposizioni in materia di videosorveglianza.

Da ultimo, va rammentato che l'art.7 del D.L., ampiamente modificato in sede di conversione a seguito di accese discussioni, ha introdotto una nuova figura di reato aggravato (art. 583quater C.P. : Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive), in forza della quale ora sono punibili con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni gravissime.

Inoltre, è considerata circostanza aggravante del reato di cui all'art.338 C.P. (violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale), ai sensi dell'art. 339 C.P., anche “la violenza o la minaccia ... commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.

La legge di conversione ha, dunque, introdotto la pena massima di 16 anni di carcere a chi procura lesioni gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione delle partite: è stata, in tal modo, confermata l'intenzione del Parlamento di non vanificare

l'impianto repressivo del [D.L. n. 8/2007](#), inaspettatamente reso più solido ed aspro in alcune sue parti.

Aggiuntivamente e significativamente, con la nuova norma di cui all'art. 2 bis sono state vietate, negli impianti sportivi, "l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce": pena prevista, l'arresto da tre mesi ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.